

mann durch die angefochtenen Schlussnahmen gar nicht verfügt worden ist, und von einem Verstoße gegen Art. 61 der Bundesverfassung endlich, welcher ja expressis verbis bloß von der Verpflichtung der Kantone zu Vollstreckung rechtskräftiger, in einem andern Kanton gefällter, Civilurtheile handelt, kann vol- lends gar keine Rede sein. Was dagegen die Beschwerde wegen Verletzung der Niederlassungsfreiheit anbelangt, so wäre dieselbe, gemäß Art. 59 Ziff. 5 des Bundesgesetzes über Organisation der Bundesrechtspflege jedenfalls nicht beim Bundesgerichte, sondern beim Bundesrathe anzubringen, und ist übrigens schwer einzusehen, inwiefern in der Verweigerung der Entlassung einer Person aus dem Bürgerrechtsverbande eines Kantons eine Verletzung des Rechtes der freien Niederlassung liegen sollte. Ueberhaupt ist zu bemerken, daß über die Befugniß zum Verzicht auf ein kantonales oder Gemeindebürgerrecht, sofern nicht damit auch auf das schweizerische Bürgerrecht verzichtet wird, weder die Bundesverfassung und Bundesgesetzgebung Vorschriften enthalten, noch darüber für den Kanton Nidwalden durch die kantonale Verfassung Bestimmung getroffen ist, so daß voneiner Verfassungsverletzung in casu überall nicht gesprochen werden kann.

4. Wenn endlich die Beschwerde auch noch darauf begründet wird, daß die angefochtenen Schlussnahmen einen Eingriff in die Souveränität des Kantons Zug enthalten, so kann darauf schon deshalb nichts ankommen, weil, wie bereits in Erwägung 1 hervorgehoben, der Kanton Zug seinerseits gar nicht als Partei aufgetreten ist.

5. Die Beschwerde erscheint als eine muthwillige und es rechtfertigt sich daher, dem Bürgerrathe von Cham in Anwendung des Art. 62 des Bundesgesetzes über Organisation der Bundesrechtspflege die Bezahlung einer Gerichtsgebühr aufzulegen, um so mehr, als derselbe sich offenbar in dieser Sache zu Wahrnehmung privater Interessen mindestens zweifelhafter Art herbeigelassen hat.

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Der Refurs wird als unbegründet abgewiesen.

Vierter Abschnitt. — Quatrième section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.  
Traités de la Suisse avec l'étranger.

---

**Auslieferung. — Extradition.**

Vertrag mit Italien vom 22. Juli 1868.

Traité avec l'Italie du 22 juillet 1868.

*16. Sentenza dell'11 marzo 1882 nella causa Montanari.*

A. Sotto la data del 27 ultimo scorso gennaio il giudice istruttore presso il R. Tribunale civile e correzionale di Varese ordinava, all'appoggio degli articoli 247, 251, 97, 522 e 534 del codice penale italiano, la cattura del nominato « Montanari Pasquale delli furono Giovanni e Martini Madalena, d'anni 28, nato a Mordano (Bologna) e residente » a Stabio (Svizzera), come imputato di contrabbando e ribellione a mano armata con mancato omicidio, per avere : » 1° importato nei R. Stati nella notte del 2 al 3 gennaio » 1882, armato di revolver, una briccola di tabacco estero » in peso di chilog. 16,500 ; 2° nella località detta della Noce » in territorio di Gaggiolo, circa alle 2 antim. del giorno » 3 stesso gennaio, opposto resistenza a mano armata di revolver alla guardia di finanza Orlandi Giuseppe, che lo » fermava, per impedirgli l'adempimento dei propri doveri, » e contemporaneamente, col deliberato proposito di togliere » di vita la guardia stessa, esploso contro la medesima tre » colpi dell'arma suddetta, che per causa indipendente dalla » sua volontà non ebbero a colpirla. »

**B.** Procedutosi dappoi, per cura del commissario di governo in Mendrisio, nel giorno 6 del successivo febbraio e sopra richiesta dello stesso magistrato inquirente di Varese, all'arresto del prevenuto Montanari, la sezione d'accusa della R. Corte d'appello in Milano dichiarava, con ordinanza del 15 detto mese — « opinare essere il caso d'invocare dal governo svizzero la estradizione di esso Montanari e la conseguente sua consegna alle autorità italiane. »

**C.** Mediante sua Nota del 27 stesso febbraio la R. legazione italiana a Berna trasmette al presidente della Confederazione il mandato di cattura surriferito e presentavagli insieme, con espresso riferimento al trattato di estradizione attualmente in vigore fra i due Stati, la formale istanza di consegna dell'imputato alla forza pubblica del regno.

**D.** Comunicatosi nel frattempo il tenore del mandato di cattura al Montanari, lo s'interpellava — « se intendesse di fare opposizione o meno alla sua estradizione alle autorità italiane, » — al che rispondeva egli in senso affermativo, adducendo — a suffragio della sua domanda « di essere prosciolto dall'arresto » e sotto riserva di ricorrere eventualmente al Tribunale federale — i seguenti motivi : « 1° Impugnarsi formalmente la verità dei fatti accennati nel mandato di cattura; 2° non esistere in atti alcuna domanda regolare d'extradizione, la quale, al caso, avrebbe dovuto essere fatta in via diplomatica; 3° riservarsi tutte le eccezioni che si potranno desumere dalla domanda di estradizione fatta in via diplomatica, quando gli verrà comunicata; 4° non contemplare il Trattato italo-svizzero come titolo di estradizione il mancato omicidio, nè tanto meno il contrabbando, ma soltanto l'omicidio consumato (art. 2, al. 1°); 5° essere i Trattati disposizioni d'interpretazione restrittiva che non possono applicarsi oltre i casi espressamente e tassativamente contemplati; 6° emergere dal confronto con altri Trattati di estradizione che sotto l'indicazione — omicidio — non si comprende nè il tentato, nè il mancato, perchè quando questi costituiscono titolo di estradizione vennero specificatamente enumerati, mentre invece nel

» Trattato tra la Svizzera e l'Italia non è fatto verun cenno  
 » di simil clausola sul *tentativo* o *l'attentato*. »

E. Trasmittendo quindi a questa Corte, il rotolo degli atti, a sensi dell' art. 58 della legge sull' organizzazione giudiziaria federale, il Consiglio federale osservava che —  
 « sebbene il Trattato svizzero-italiano del 22 luglio 1868 non  
 » contenga difatti nessuna esplicita allusione ai tentativi di  
 » reati, l'extradizione fu tuttavia anche in riguardo a que-  
 » st' essi per costante pratica vicendevolmente accordata ;  
 » trovare siffatto procedimento la sua giustificazione e in  
 » quanto sta consegnato nell' ultimo capoverso dell' art. 2 di  
 » detto Trattato, giusta il quale l'extradizione dev'essere ac-  
 » consentita eziandio per le associazioni di malfattori e per  
 » ogni altra sorta di complicità o compartecipazione alle ac-  
 » cennate infrazioni, e nella circostanza che del tentativo è  
 » fatto cenno espresso in tutti gli altri trattati di estradizione  
 » della Svizzera coll' estero, e finalmente nel pubblico inte-  
 » resse. »

*Premessi in diritto i seguenti ragionamenti :*

1° Giusta l'art. 58 della legge 27 giugno 1874 sulla organizzazione giudiziaria federale, il Tribunale federale giudica sulle domande di estradizione avanzate in virtù dei relativi Trattati vigenti, *in quanto ne sia contestata l'applicabilità*. Il detenuto Montanari ha contestato, in concreto caso, l'applicabilità del Trattato italo-svizzero, tuttora in vigore, del 22 luglio 1868, in forza del quale la R. legazione italiana ha richiesto la di lui estradizione ; il Tribunale federale è quindi chiamato senza più a giudicare sulla fatta istanza, e deve a quest'uopo, semplicemente esaminare — se siano o non siano attendibili le eccezioni contro la medesima formulate.

2° Di codeste eccezioni riflettono le une la forma dell'avanzata domanda di estradizione, mentre invece le altre avrebbero per obiettivo la illazione — non appartenere i reati ascritti ad imputata opera del ricorrente alla categoria di quelli nel Trattato di cui si tratta enumerati.

3° Non reggono però le prime per la ragione che la richiesta presentata dalla R. legazione si appalesa indubbiamente

conforme ai prescritti dell'art. 9 del Trattato in querela, essendochè la medesima sia stata indirizzata « in via diplomatica » dal Governo italiano al Consiglio federale e vada corredata di un « ordine d'arresto, indicante le disposizioni » penali applicabili ai fatti contro cui è mossa azione » e implicitamente eziandio la natura e gravità di questi fatti. Che se anche non figurano in atti (siccome vorrebbe l'ultimo capoverso di detto art. 9) « i connotati dell'individuo reclamato, » nè altre indicazioni atte a constatarne l'*identità*, » quest'essa non fu però guari nè dal Montanari — cui si rese a suo tempo ostensibile il mandato di cattura — nè da altri, che ne avesse il diritto, contestata.

4° E non reggono neppure le eccezioni desunte dall'asserta materiale inapplicabilità del Trattato, in quanto le medesime all'accusa per mancato omicidio si riferiscono. Ben è vero che nelle disposizioni del Trattato in discorso non è fatta nessuna esplicita allusione ai *tentativi* di crimini o delitti, ma è vero altresì che — tanto a sensi delle legislazioni penali italiana e ticinese, quanto a termini della giurisprudenza di questa Corte (vedi la sentenza dell'8 gennaio 1880 nella causa Keller a pag. 209 della Raccolta ufficiale, vol. VI), la qualificazione di un reato abbraccia il reato consumato non solo, sibbene anche il « *tentato*, » questo ultimo non rivestendo invero i caratteri costitutivi di un delitto per se medesimo sussistente, e sta inoltre il rimarco fatto (lett. *E* della fattispecie) dal Consiglio federale, che cioè l'estradizione fu del continuo anche in riguardo ai *tentativi*, per costante pratica e vicendevolmente dai due Governi acconsentita.

5° Fondata è per converso l'opposizione del ricorrente in quella parte che ha per oggetto gli altri due reati ond'è prevenuto, il *contrabbando* cioè e la *ribellione a mano armata*, avvegnacchè nè l'uno nè l'altra non trovino nessun riscontro in quelle infrazioni alle leggi penali, che figurino nel primo capoverso dell'art. 2 del Trattato enumerate e per le quali soltanto l'estradizione vuol essere accordata. Riguardo ad amendue codesti reati riesce dunque applicabile l'art. 3 di esso Trattato, a tenor del quale « l'individuo estradato non

potrà essere fatto oggetto di azione penale od essere condannato per qualsiasi altra infrazione anteriore all' estradizione e non compresa nel Trattato. »

Conseguentemente,

Il Tribunale federale  
pronuncia :

L'extradizione del nominato Montanari Pasquale è accordata.

---